

Statuto dell'Associazione Genitori Il Girasole

Adottato e approvato durante la costituzione dell'associazione il 05 Gennaio 2021

Modificato e adottato alla riunione straordinaria dell'Assemblea generale del 01 Giugno 2021.

Ampliamento dello scopo con approvazione alla riunione straordinaria dell'Assemblea generale del 15 Novembre 2025.

1. Nome e sede

L'Associazione Genitori Il Girasole (di seguito "Associazione") è costituita in associazione ai sensi degli art. 60 e segg. CCS e del presente Statuto. L'Associazione ha la sua sede a Basilea ed è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.

2. Finalità e scopo

L'Associazione ha per scopo la promozione della lingua e della cultura italiana in Svizzera, la sua storia, le sue peculiarità e le sue tradizioni, e la salvaguardia degli interessi della comunità italiana in Svizzera. Lo scopo dell'Associazione è inoltre quello di promuovere la compatibilità tra famiglia e lavoro, nonché l'integrazione delle famiglie non germanofone a Basilea, così come l'inclusione di ogni bambino in una comunità scolastica senza distinzione di origine, madrelingua, attitudini e competenze.

Per perseguire il suddetto scopo, l'Associazione gestisce:

- (i) una scuola dell'infanzia e primaria (elementare) bilingue (italo-tedesca) a Basilea, dove si educano e si sostengono i bambini in età prescolare e primaria. La scuola è aperta principalmente ai bambini delle scuole dell'infanzia e primarie residenti in Svizzera. La scuola può accettare bambini residenti fuori dalla Svizzera, a condizione che ci siano posti disponibili. Le lingue ufficiali della scuola sono l'italiano e il tedesco;
- (ii) un asilo nido per bambini di età compresa tra 3 mesi e 4 anni. Le lingue ufficiali del nido sono lo svizzero tedesco e il tedesco;
- (iii) un doposcuola (Schulexterne Tagesstruktur) per gli scolari delle scuole cantonali. Le lingue ufficiali del doposcuola sono lo svizzero tedesco e il tedesco;
- (iv) L'offerta di assistenza durante alcune settimane delle ferie scolastiche (Tagesferien).

Il calendario dell'anno scolastico di base è il calendario scolastico di Basilea Città.

L'Associazione non ha scopo di lucro e si impegna solo a compensare le spese necessarie per adempiere alla sua funzione.

L'Associazione potrà predisporre tutte le iniziative che riterrà necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. Mezzi

Per il perseguimento delle sue finalità, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- contributi sociali
- rette scolastiche
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni
- sovvenzioni
- proventi derivanti da accordi di prestazioni
- donazioni e sussidi di ogni genere

I contributi sociali sono fissati annualmente nell'ambito dell'Assemblea dei soci. I soci attivi versano un contributo superiore rispetto ai soci sostenitori. I soci onorari e i membri del Comitato in carica non sono obbligati al versamento del contributo.

L'anno di esercizio finanziario inizia il 1° Agosto dell'anno e termina il 31 Luglio dell'anno successivo.

4. Soci – adesione

Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell'associazione può diventare socio:

- Sono **soci sostenitori**, le persone fisiche e giuridiche che hanno pagato il contributo dei soci per l'anno in questione. Il contributo annuo per l'adesione è di CHF 100.-. **I soci sostenitori non hanno diritto di voto** ma partecipano gratuitamente agli eventi organizzati dall'associazione.
- Possono diventare **soci attivi, con diritto di voto**, i genitori o le persone con podestà genitoriale o i tutori legali che detengono almeno un bambino/a alla scuola materna o primaria, che versano l'intera retta scolastica e in questo caso non sono tenuti al pagamento del contributo annuo di adesione. L'adesione è volontaria. Per diventare membro attivo e votante dell'Associazione è necessario presentare una domanda scritta al comitato dell'Associazione. I tutori legali hanno un voto per ogni bambino della scuola dell'infanzia o della scuola primaria, cioè per un bambino della scuola dell'infanzia o della scuola elementare i genitori hanno diritto ad un voto; nel caso di due o più figli iscritti alla scuola dell'infanzia e/o alla primaria, i genitori hanno diritto a due voti.
- Sono **soci benefattori, con diritto di voto**, le persone fisiche o giuridiche che versano un contributo annuale almeno pari alla retta dei soci attivi.
- Sono **soci simpatizzanti**, le persone fisiche o giuridiche che sostengono l'associazione finanziariamente o idealmente. **I soci simpatizzanti non hanno diritto di voto.**

Su proposta del Comitato, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di **soci onorari** alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'associazione.

Le richieste di adesione vanno inoltrate al Comitato Direttivo che decide in merito all'ammissione. Il richiedente è tenuto a rispettare rigorosamente lo statuto in vigore, i regolamenti e le decisioni dell'Assemblea e di rispettare gli accordi sottoscritti.

5. Cessazione dell'adesione

L'adesione cessa:

- nel caso delle persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o decesso. In particolare, l'adesione attiva e il diritto di voto terminano non appena i figli lasciano la scuola dell'infanzia o la scuola primaria.
- nel caso delle persone giuridiche mediante dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica.

6. Dimissioni ed esclusione

Le dimissioni sono possibili in ogni momento entro la fine di ogni mese, con preavviso di 6 mesi e mediante lettera raccomandata all'Associazione Genitori Il Girasole. Per i soci attivi, in caso di disdetta durante l'anno sociale, il contributo sociale è calcolato proporzionalmente sino al termine di disdetta. Per i soci benefattori, in caso di disdetta durante l'anno sociale, va versato l'intero contributo sociale per l'anno iniziato.

L'espulsione può essere pronunciata dal Comitato nei confronti di qualsiasi socio, in particolare, se non condivide più gli scopi sociali, non opera più in conformità con essi, se si è reso colpevole di un comportamento disonorevole o che danneggia gli interessi dell'associazione. Il Comitato può in luogo dell'espulsione revocare il diritto di voto per massimo 6 mesi mantenendo la qualità di socio; se il socio già con diritto di voto rifiuta la decisione circa la sua revoca, tale suo rifiuto ha da intendersi come dimissioni dall'Associazione con effetto immediato.

7. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'Assemblea generale;
- b. il Comitato Direttivo;
- c. la Commissione di Revisione.

8. L'Assemblea generale

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci. Un'Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente nel primo semestre di esercizio.

All'Assemblea generale partecipano tutti i soci con diritto di voto. L'Assemblea generale è convocata ordinariamente dal Comitato almeno una volta l'anno. È convocata straordinariamente tutte le volte che il Comitato lo ritiene necessario, oppure quando la convocazione è richiesta da almeno 1/5 dei soci con diritto di voto.

Il Comitato convoca l'Assemblea in forma scritta per email all'ultimo indirizzo noto del socio con diritto di voto. L'invito all'Assemblea viene inviato dal Comitato con un preavviso di almeno 10 giorni, indicando i punti all'ordine del giorno.

I lavori dell'Assemblea sono diretti dal presidente del Comitato. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei presenti, tranne che per le decisioni di modifica degli statuti, la revoca dei membri del Comitato Direttivo e la decisione dello scioglimento dell'Associazione, che richiedono una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo. L'Assemblea non può risolvere a proposito di oggetti non debitamente preannunciati e compresi nell'ordine del giorno. Il quorum di 1/5 dei soci è obbligatorio per la validità dell'Assemblea generale. Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta del Comitato o di almeno un quinto dei membri si vota a scrutinio segreto. È possibile votare per procura, tramite delega scritta ad un socio attivo. I soci attivi hanno diritto di voto come definito nel §4. Ogni socio benefattore ha diritto ad un voto, come definito nel §4.

I membri del Comitato hanno diritto di voto in seno all'Assemblea.

L'Assemblea è competente per:

- a. approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci;
- b. eleggere o revocare il Comitato, la Commissione di revisione e decide sulle dimissioni degli stessi;
- c. approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali del Comitato;
- d. scarico del Comitato direttivo e dell'ufficio di revisione;
- e. adozione delle variazioni straordinarie (che vanno oltre il tasso di 5% rispetto alle quote fissate nell'anno precedente) delle tasse scolastiche e dei contributi proposti dal Comitato;
- f. adottare e modificare gli statuti;
- g. pronunciarsi sui punti iscritti all'ordine del giorno;
- h. decidere lo scioglimento dell'Associazione;
- i. istituire eventuali ulteriori organi dell'Associazione;
- j. prendere le decisioni non espressamente attribuite ad altro organo dal presente statuto o dalla legge.

Le proposte di punti da iscrivere all'ordine del giorno, le candidature e le modifiche statutarie devono essere presentate al Comitato almeno dieci giorni prima dell'Assemblea generale.

Le decisioni dell'Assemblea generale devono essere messe a verbale.

9. Il Comitato Direttivo

Il Comitato si compone di almeno tre e massimo sei membri, tra i quali un presidente ed un segretario, tutti eletti dall'Assemblea, con un mandato biennale. Un rappresentante del Consolato Italiano a Basilea può partecipare come consulente.

L'elezione del comitato direttivo avviene generalmente mediante votazione scritta e segreta, alla quale possono partecipare tutti i soci presenti, attivi e votanti. I membri uscenti del comitato possono partecipare all'elezione dei nuovi membri del comitato.

Il Comitato è rieleggibile. Il Comitato si costituisce autonomamente ed elegge il presidente, il vice presidente, il cassiere ed il segretario. L'accumulazione delle cariche è possibile.

Se uno o più membri del Comitato si dimettono durante il loro mandato, il Comitato può completarsi per cooptazione. Tali elezioni devono essere presentate per la conferma alla prossima Assemblea ordinaria.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente e ogni membro può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi. Il Comitato si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede.

Ai fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione, il Comitato può impiegare o incaricare terze persone o altre associazioni, dietro un adeguato compenso.

Delle risoluzioni del Comitato è tenuta traccia scritta. Il Segretario tiene verbale delle riunioni di comitato e dell'assemblea e mantiene aggiornato l'elenco dei soci. Se nessun membro chiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche email) sono valide. In linea di principio il Comitato è attivo a titolo onorifico, ha però diritto al rimborso delle spese sostenute.

Il Comitato decide alla maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente decide.

Il Comitato è competente per:

- a. curare gli interessi dell'associazione;
- b. decidere sull'ammissione, dell'esclusione ed espulsione dei soci, la revoca del diritto di voto ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- c. rappresentare la scuola e l'Associazione verso le autorità e nei confronti di terzi;
- d. garantire la gestione amministrativa e finanziaria della società;
- e. eseguire le decisioni prese dall'assemblea dei soci;
- f. verificare la qualità dell'educazione dei bambini e la corrispondenza con i programmi ufficiali italiano e svizzero;
- g. elaborare i contratti di lavoro degli educatori e del personale docente in coordinamento con la direzione;
- h. garantire che il clima di lavoro tra i collaboratori sia buono;
- i. occuparsi dell'amministrazione corrente;
- j. garantire che la scuola continui a svilupparsi;
- k. allestire e presentare annualmente i conti dell'Associazione.

10. La Commissione di Revisione

L'Assemblea dei soci nomina almeno due revisori dei conti o una persona giuridica, che controllano la contabilità ed eseguono almeno una volta all'anno un controllo casuale.

La Commissione di Revisione riferisce e propone al Comitato, all'attenzione dell'Assemblea dei soci.

La Commissione di Revisione rimane in carica un anno e può essere rieletta.

11. Diritto di firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del/della presidente con un altro membro del Comitato.

12. Responsabilità

Solo il patrimonio dell'Associazione risponde dei debiti della medesima. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci e del Presidente per i debiti dell'associazione.

13. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria e con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale è trasferito ad un'altra persona morale con scopi analoghi. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

14. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato accettato nell'ambito della riunione straordinaria dell'Assemblea del 15.11.2025 ed è entrato in vigore in questa data.